

**CONDIZIONI CONTRATTUALI**

*CIG…….. CUP ……….*

1. **VALIDITA’ OFFERTA:**

Le offerte devono avere una validità non inferiore a 180 giorni.

1. **GARANZIA DEFINITIVA:**

L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva secondo quanto previsto all’art. 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa. L’importo della garanzia è ridotto nel suo importo in tutte le ipotesi previste dall’art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. E’ facoltà dell’offerente costituire la cauzione con le modalità di cui al co. 2 dell’art. 93.

L’atto fideiussorio deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’INFN.

La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del contratto e a reintegrarla ove l’INFN se ne sia avvalso, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. In caso di mancato reintegro il contratto si intende risolto, salvo il risarcimento del danno.***Nota bene: La scrivente Stazione Appaltante avrà la facoltà di accordare esonero dalla costituzione della presente cauzione, qualora, nel preventivo/offerta riservataci, sia indicato, oltre alla quotazione riservataci, un eventuale ribasso in caso di aggiudicazione (art. 103 comma 11 d.lgs. n. 50/2016:****è facoltà dell’amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti ((di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti)) da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l’uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d’arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l’esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L’esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed e’ subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.*

1. **PENALI :**

Anche sotto i 5 k???

In caso di mancato o inesatto o ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali sarà applicata una penale pari al ……‰ *(scegliere un importo compreso tra \_\_\_\_\_per mille \_\_\_\_\_ per mille)* dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo con un massimo del 10%, secondo i criteri dettagliati nella documentazione della procedura*.*

La fissazione delle penali non preclude la risarcibilità di eventuali ulteriori danni o la risoluzione del contratto se l’ammontare delle penali raggiunge l’importo della garanzia definitiva.

*(Nota per la stazione appaltante: la percentuale è da determinare tenuto conto dell'entità delle conseguenze legate al ritardo – art. 113-bis)*

1. **TERMINI DI CONSEGNA** *(per le forniture)* **/ PRESTAZIONE** *(per i servizi)****:***

La fornitura dovrà essere consegnata o il servizio prestato secondo i tempi e le modalità indicate nella documentazione della procedura.

1. **VARIAZIONI CONTRATTUALI**

.

Le varianti saranno autorizzate dal RUP, previa verifica che sussistano le condizioni dell’art. 106 D.p.R 50/2016 e smi. ed entro il limite del 20% dell’importo contrattuale; l’operatore economico eseguira’ la prestazione alle medesime condizioni previste nel contratto.

**SUBAPPALTO:**

Fino al 31 ottobre 2021, in deroga alle norme in vigore che prevedono un limite del 30 per cento, il subappalto non può superare la quota del **50 per cento** dell’importo globale del contratto di lavori, servizi o forniture. Sono vietate l’integrale cessione del contratto di appalto e l’affidamento a terzi dell’intera esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, bensì pure l’esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera. Il subappaltatore deve garantire i medesimi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, compresa l’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;

dal 1° novembre 2021, viene rimosso ogni limite quantitativo al subappalto, tuttavia le stazioni appaltanti designeranno nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni che devono essere eseguite obbligatoriamente a cura dell’aggiudicatario in ragione della loro specificità. Le medesime dovranno indicare le opere per le quali occorre rafforzare il controllo delle attività di cantiere e dei luoghi di lavoro e garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori e prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nelle white list o nell’anagrafe antimafia; il contraente principale e il subappaltatore risultano responsabili in solido verso la stazione appaltante.

1. **DIVIETO CESSIONE CONTRATTO:**

È fatto divieto all’Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima.

1. **OBBLIGHI DELL’APPALTATORE:**

L’Impresa si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di retribuzione, previdenza e assistenza.

L’Impresa si obbliga, inoltre, all’osservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. L’Impresa si obbliga, per quanto compatibile, a far osservare ai propri dipendenti e Collaboratori il Codice di comportamento in materia di anticorruzione del personale INFN, pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale INFN. Nelle ipotesi di grave violazione delle disposizioni ivi contenute, l’INFN si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

L’Impresa si obbliga al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. in materia di conferimento di incarichi o contratti di lavoro ad ex dipendenti INFN, pena l’obbligo di restituzione dei compensi illegittimamente percepiti ed accertati in esecuzione dell’affidamento.

**SOSTENIBILITA’ ENERGETICA ED AMBIENTALE -** da applicare nei settori merceologici dove sono stati definiti dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) <https://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi>

L’Impresa, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si impegna ad effettuare le prestazioni oggetto del contratto in conformità ai criteri ambientali minimi adottati dal Ministero dell’Ambiente nell’ambito del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.

1. **ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE**

La verifica della conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite sarà effettuata a cura del RUP ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

1. **FATTURAZIONE E PAGAMENTI:**

Le fatture, da emettersi in formato elettronico, dovranno essere trasmesse tramite il sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate utilizzando il Codice Univoco Ufficio: …………………

Il pagamento in unica soluzione, o del saldo finale, è effettuato entro 30 giorni dall’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, mediante bonifico su conto corrente dedicato del quale l’Impresa si obbliga a garantire la tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., previa emissione contestuale da parte del Rup, o al massimo entro 7 giorni, del certificato di pagamento, ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore.

Il pagamento sarà, inoltre, subordinato alla verifica della regolarità contributiva e fiscale dell’Impresa.

Per le fatture emesse dal 1° luglio 2017 si applica il meccanismo dello split payment ex art. 17-ter D.P.R. 622/1972 (art. 1 D.L. 50/2017).

1. **GARANZIA PER LE FORNITURE**

Per i beni oggetto del contratto, in base agli artt. 1490 e 1495 del c.c., l’appaltatore dovrà fornire idonea garanzia, non inferiore a 12 mesi.

1. **FORO COMPETENTE:**

Per eventuali controversie tra le Parti inerenti al Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

1. **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:**

1. PERCHÉ QUESTA INFORMATIVA

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento nel seguito) e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, questa informativa descrive le modalità di trattamento dei dati personali conferiti dai soggetti interessati a partecipare ad una procedura indetta dall’INFN ai sensi della normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, e a procedere alla stipula di un contratto o all’emissione di un ordine.

2. IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento dei dati conferiti con la compilazione del modulo telematico è Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)Via E. Fermi n. 40, Frascati (Roma), e-mail: presidenza@presid.infn.it; PEC: amm.ne.centrale@pec.infn.it *(modificare testo nel disciplinare che riferisce il dirigente richiamare testo delibera luglio 2018)*

3.IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il responsabile per la protezione dei dati è raggiungibile all’indirizzo e-mail dpo@infn.it

4.NATURA DEI DATI TRATTATI, BASE GIURIDICA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Per trattamento si intendono tutte le operazioni, o complesso di operazioni, riguardanti la raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono i seguenti:

1. dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto, fiscali, bancari) contenuti nelle autodichiarazioni o nei certificati;
2. dati relativi a condanne penali e a reati (cd. “giudiziari”) di cui all’art. 10 Regolamento UE, l al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione.

Non vengono richiesti i dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” (cd. “sensibili”), ai sensi, di cui all’art. 9 Regolamento UE.

L’INFN tratta i dati raccolti per l’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica al fine di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per la partecipazione alla procedura; per l’aggiudicazione nonché la stipula del contratto o dell’ordine, oltre che per la gestione ed esecuzione economica, amministrativa e fiscale del contratto o dell’ordine stesso.

Il rifiuto di fornire i dati richiesti può determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa, la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto.

I dati acquisiti potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici, nel rispetto della normativa vigente, per le finalità di monitoraggio dei consumi e di controllo della spesa, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

5.MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

L’INFN tratta i dati personali anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, in conformità ai principi di cui all’art. 6 del Regolamento, con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la tutela della loro riservatezza e ad evitare i rischi di perdita, distruzione, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità di cui sopra.

I dati saranno trattati dal personale o da collaboratori dell’INFN, autorizzati alla cura del procedimento e alla successiva esecuzione del contratto.

L’INFN non adotta processi decisionali automatizzati, né esegue attività di profilazione mediante i dati personali raccolti.

6.TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO

I dati personali conferiti non saranno trasferiti in Paesi terzi o presso organizzazioni internazionali, se non nei limiti di quanto necessario per consentire il recapito della rivista.

7.COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

E’ prevista la comunicazione di dati a:

* a soggetti esterni l’Istituto, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
* personale INFN che ne faccia richiesta, per le finalità istituzionali dell’Istituto o in osservanza di obblighi legislativi;
* a soggetti esterni, individuati come Responsabili del trattamento;
* a collaboratori, professionisti, consulenti o agli Uffici delle Avvocature in caso di contenzioso e tutela in giudizio;
* ad Enti, Amministrazioni o Autorità, istituti previdenziali, assistenziali, assicurativi, bancari in esecuzione di obblighi di legge;
* ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
* a forze di polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati.

In esecuzione degli obblighi sulla trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n.33/2013; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016) i dati potranno essere pubblicati e diffusi sulla pagina web: Amministrazione Trasparente dell’INFN.

Ad eccezione dei casi sopraddetti i dati raccolti non saranno oggetto di diffusione o comunicazione a terzi, se non nei casi previsti dalla legge e con le modalità da queste consentite.

8.PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

L’INFN tratta i dati personali raccolti presso ciascun interessato per il tempo necessario ai fini per i quali sono stati richiesti e comunque non oltre 5 anni per quelli contenuti in documenti prodotti dai partecipanti alla procedura di gara (offerte, richieste di chiarimenti); 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione del Contratto in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili (o illimitato), per quelli contenuti nei verbali, nei provvedimenti di aggiudicazione e nei contratti. (*diverso nel disciplinare tutto per dieci anni*)

I dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per un tempo maggiore a fini di studio o statistici nel rispetto della normativa vigente.

9. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

L’INFN riconosce e garantisce ad ogni interessato l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la loro rettifica, limitazione, cancellazione e il diritto di opporsi al loro trattamento. L’INFN garantisce il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante del Trattamento dei dati personali circa il trattamento effettuato.

I diritti indicati possono essere esercitati con apposita richiesta rivolta al Titolare o al responsabile per la protezione dei dati personali, trasmessa via posta elettronica all’indirizzo e-mail dpo@infn.it o lettera raccomandata all’indirizzo della sede legale del Titolare. Per l'esercizio dei diritti, la richiesta può essere formulata anche oralmente e rinnovata, salvo giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni. Per l'esercizio dei diritti è consentito conferire delega, per iscritto, a diverso soggetto e altresì farsi assistere da una persona di fiducia.

Questa informativa è aggiornata a aprile 2021

 **15.** **RISERVATEZZA** (se pertinente alla natura del contratto)

L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’INFN e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.  L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L’obbligo di riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’INFN ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Ente. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’INFN.

 Il Responsabile Unico del Procedimento